

Decreto federale concernente il finanziamento della promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo per il periodo 2003 - 2007

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167¹ della Costituzione federale;

visto l'articolo 8 del decreto federale del 10 ottobre 1997²

concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002³,

decreta:

Art. 1

Per finanziare la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è autorizzato un credito d'impegno di 35 milioni di franchi al massimo per il periodo 2003-2007.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² RS 935.22; RU ... (FF 2002 6454)

³ FF 2002 6379